REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 13 LUGLIO 2020 | **n. 102**

Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2020, n. 295
Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri. 47425

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2020, n. 295-bis
Rettifica errore materiale Ordinanza n.295 del 12 luglio 2020 recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri. 47429

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2020, n. 295

Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone "*… sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art.1 co. 2 lett. o);

VISTA l'ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 260 del 14 giugno 2020, recante misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario sino al 14 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 273 del 29 giugno 2020, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario con decorrenza dal 1 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, avente efficacia dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 co. 1 lett. ii) del medesimo decreto, che statuisce che "*il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti*.

RICHIAMATI, inoltre, gli allegati 14 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica) e 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) al medesimo dpcm dell'11 giugno 2020;

RITENUTO che l'attuale andamento della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese, come accertato dal dipartimento Promozione della Salute e confermato dal report del Responsabile del Coordinamento emergenze epidemiologiche, consenta la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere, anche in considerazione del costante incremento della domanda di servizi di trasporto, in ragione della ripresa delle attività turistiche;

CONSIDERATO che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere, per i quali i natanti sono omologati, sulla base delle limitazioni elaborate dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico locale di:

- evitare, per quanto possibile, i contatti ravvicinati del personale di terra e di bordo con i passeggeri ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
- garantire da parte degli armatori un'adeguata e capillare informazione al personale addetto e all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
- garantire un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività;
- garantire che i flussi di entrata e uscita dal natante siano separati o non contemporanei attraverso, ove possibile, l'utilizzo di percorsi dedicati o attraverso specifiche soluzioni organizzative;
- garantire che tutti i passeggeri utilizzino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei natanti;
- garantire che i passeggeri procedano, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;
- garantire il rafforzamento dei servizi di pulizia e dei cicli di disinfezione degli ambienti dell'imbarcazione, dei sedili, dei mancorrenti, delle maniglie, dei tavolini, dei pulsanti e di tutte le superfici toccate frequentemente dai passeggeri e dagli equipaggi, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- assicurare in modo costante il ricambio dell'aria mediante gli impianti di condizionamento e/o mediante l'apertura prolungata dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento a bordo dei natanti, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità.

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, sentito il Direttore del Dipartimento della Salute,

emana la seguente

O R D I N A N Z A

1. **Con decorrenza immediata**, è consentita la ripresa dei servizi di trasporto marittimo passeggeri intra regionali, **a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere,** per i quali i natanti sono omologati, evitando comunque, per quanto possibile, i contatti ravvicinati del personale di terra e di bordo con i passeggeri, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali per gli equipaggi e fermo **l'obbligo per i passeggeri di usare a bordo, protezioni delle vie respiratorie;**

2. Sui natanti impiegati per i servizi intra regionali di trasporto marittimo passeggeri si ritengono necessarie le seguenti misure che, in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, potranno anche essere rimodulate:

   - garantire da parte degli armatori un'adeguata e capillare informazione al personale addetto e all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace, relativa alle misure igienico-comportamentali , richiamando il divieto di usare il trasporto in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);

   - garantire un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività;

   - garantire che i flussi di entrata e uscita dal natante siano separati o non contemporanei attraverso, ove possibile, l'utilizzo di percorsi dedicati o attraverso specifiche soluzioni organizzative;

   - garantire che tutti i passeggeri a bordo utilizzino per tutta la durata del viaggio dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità);

   - garantire che i passeggeri procedano, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;

   - garantire il rafforzamento dei servizi di pulizia e dei cicli di disinfezione degli ambienti dell'imbarcazione, dei sedili, dei mancorrenti, delle maniglie, dei tavolini, dei pulsanti e di tutte le superfici toccate frequentemente dai passeggeri e dagli equipaggi, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;

   - assicurare in modo costante il ricambio dell'aria mediante gli impianti di condizionamento e/o mediante l'apertura prolungata dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento a bordo dei natanti, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto marittimo passeggeri, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del D.P.C.M. del 11 giugno 2020.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35).

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 16 del dl 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 12 luglio 2020

Michele Emiliano

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2020, n. 295-bis
Rettifica errore materiale Ordinanza n.295 del 12 luglio 2020 recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Ordinanza n. 295 del 12 luglio 2020 recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri;

Rilevato il mero errore materiale contenuto nella parte motiva della predetta ordinanza e, in particolare, nella parte in cui è così riportato:

"*CONSIDERATO* *che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere…*";

Considerata la necessità di rettificare l'errore materiale mediante indicazione espressa degli estremi di quanto erroneamente indicato con il segno grafico della x, richiamando altresì il parere favorevole del Responsabile dando atto che nella predetta ordinanza laddove è scritto **"*CONSIDERATO*** *che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere…*" debba intendersi scritto **"CONSIDERATO** *che, a tal fine, con nota prot.* /AOO_005/PROT/05/07/2020/002504 del 5 luglio 2020 *il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale* (25 giugno/01 luglio 2020) *sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia, e con mail dell'11 luglio 2020, il Responsabile del coordinamento delle attività epidemiologiche ha reso parere favorevole, trattandosi di regole identiche a quelle già previste per il trasporto via terra, confermando che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...",* restando, per il resto invariata l'ordinanza n.295 del 13 luglio 2020.

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, sentito il Direttore del Dipartimento della Salute,

emana la seguente

O R D I N A N Z A

Con riferimento all'ordinanza n.295 del 12 luglio 2020, **recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri"** laddove nella parte motiva è scritto "***CONSIDERATO*** *che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere…"* debba intendersi scritto ***"CONSIDERATO*** *che, a tal fine, con nota prot.*

/AOO_005/PROT/05/07/2020/002504 del 5 luglio 2020 *il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale* (25 giugno/01 luglio 2020) *sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia, e con mail dell'11 luglio 2020, il Responsabile del coordinamento delle attività epidemiologiche ha reso parere favorevole, trattandosi di regole identiche a quelle già previste per il trasporto via terra, confermando che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...".* E' confermato nel resto il contenuto della Ordinanza 295 del 12 luglio 2020.

Bari, addì 13 luglio 2020

Michele Emiliano

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
13.07.2020
13:59:40
UTC